



COMUNE di MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2022

Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE V – UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*” che all'articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

Viste le Delibere della Giunta Regionale Toscana n. 206 del 08.03.2021 recante “*Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge 431/98 – Modifica criteri di erogazione delle risorse agli aventi diritto di cui alla DGR 402/2020*” e n. 988 del 27.09.2021 recante “*Modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11, L. 431/98*”;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 06.06.2022

RENDE NOTO

che a partire dal giorno **16.06.2022** fino alle ore **12.00 del 15.07.2022** sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di persone beneficiarie per l'anno 2022, a cui saranno destinate le somme del Fondo Nazionale rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalla normativa sopra richiamata e s.m.i.

ART. 1 – (Requisiti e condizioni di ammissione)

A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO, possono partecipare le persone che, **alla data di apertura del presente bando e comunque entro il termine delle ore 12.00 del 15.07.2022**, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune di Monte San Savino, nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
2. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, le persone provenienti da Stati non aderenti all'Unione Europea, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i.);
3. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato e, se dovuto, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità. Tale imposta, se dovuta e non regolarizzata alla data di apertura del bando, potrà essere comunque regolarizzata prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (*con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché degli immobili inseriti nella categoria catastale A/10*) in cui il/la richiedente abbia la residenza.

4. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Monte San Savino (la distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI). *L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;*
 5. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero);
 6. le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario,
 - b. titolarità pro-quota di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità,
 - c. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - d. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
 7. non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico erogato da qualunque Ente ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso arco temporale (compreso i contributi per morosità incolpevole);
 8. valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000 (*tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio dichiarato ai fini ISEE, al loro delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza*);
 9. valore del patrimonio complessivo (mobiliare e immobiliare) risultante da dichiarazione ISEE non superiore a € 40.000, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5) e 8);
 10. attestazione Indicatore della Situazione Economica (I.S.E./I.S.E.E.) ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 riportante un valore ISE del nucleo familiare non superiore a € 29.545,98 oppure un valore ISEE non superiore a € 16.500 e rientrante entro i valori di seguito indicati:
 - Fascia A: valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2022, corrispondenti a € 13.619,58. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
 - Fascia B: valore ISE compreso tra € 13.619,58 e € 29.545,98. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € 16.500 (limite accesso ERP).
- N.B.: non verranno accolte dichiarazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.
11. possesso di un valore ISE del nucleo familiare non inferiore al canone di locazione pagato, salve le deroghe di cui all'art. 2.6 del presente bando;
 12. regolarizzazione dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità, se dovuta e non ancora pagata alla data di apertura del bando: ai fini dell'ammissione al concorso, in base al precedente art. 1 punto 3, tale regolarizzazione fiscale dovrà avvenire prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di apertura del bando, fatto salvo l'eventuale regolarizzazione dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità. Inoltre i requisiti devono permanere fino al 31 dicembre 2022 pena la decadenza dal beneficio.

ART. 2 – Posizione reddituale e canone di locazione di riferimento

2.1 Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal/dalla richiedente e da tutti/e

coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico così come definito dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013 (*normativa I.S.E./I.S.E.E.*).

2.2 La posizione reddituale del/della richiedente da assumere è quella risultante da una certificazione ISE in corso di validità al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare così come definito dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013.

2.3 Per gli/le studenti/esse universitari/e la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo/la studente risulti fiscalmente a carico.

2.4 Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2.5 Per ogni contratto di locazione, intestato ad un unico nucleo familiare, oppure a 2 o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, può essere indifferentemente inoltrata una sola domanda di contributo, oppure ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio: il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio e la somma dei loro valori ISE e ISEE non potrà superare i limiti sopra specificati.

In caso di contratto cointestato, a fronte di presentazione di autonome domande per la quota del canone annuale di spettanza, la somma dei contributi eventualmente erogabili sul singolo contratto cointestato, non potrà superare comunque l'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza nel caso in cui le domande appartengano alla medesima fascia.

Nell'ipotesi che le domande risultino collocate in fasce diverse (*A e B*), il limite del singolo contributo erogabile, sarà pari all'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei cointestatari del contratto in oggetto.

2.6 L'erogazione del contributo a persone che dichiarano **"ISE zero" o che hanno un valore ISE inferiore al canone di locazione pagato**, sarà possibile soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni necessariamente segnalata dal richiedente nel modulo di domanda:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento (*in caso di soggetto terzo è necessario allegare certificazione a firma della persona*),
- b) assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune (*necessaria certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio comunale*),
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile dalla DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

ART. 3 - Documentazione e motivi di insanabilità

3.1 I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.

3.2 La domanda **deve essere corredata dai seguenti documenti:**

- **copia documento d'identità valido del/della richiedente;**
- **copia integrale del contratto di affitto** in corso di validità e registrazione del contratto (se dovuta);
- **copia del permesso di soggiorno** in corso di validità del richiedente, in caso di cittadino/a straniero/a extra-comunitario/a o apolide;
- **verbale di invalidità**, in caso di presenza di persona con disabilità o invalidità nel nucleo familiare;
- in caso di **titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo** ubicati nel territorio italiano o all'estero, documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1.6 (*es.: sentenza di separazione/divorzio con assegnazione alloggio all'altro coniuge, provvedimento di pignoramento dell'alloggio, ecc..*);
- in caso di valore ISE uguale a zero o comunque di importo inferiore al canone di locazione pagato, documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2.6,

- fotocopia o stampa del codice IBAN;

3.3 Saranno **dichiarate inammissibili e non sanabili** in sede di opposizione le domande che:

- non saranno inviate entro il termine di scadenza previsto dal bando del 15.07.2022 alle ore 12.00;
- non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto e relativo all'annualità 2022;
- non saranno debitamente sottoscritte. Qualora l'autocertificazione di cui al modulo di domanda non sia stata sottoscritta in presenza del dipendente comunale incaricato, dovrà essere allegata **la fotocopia del documento di identità**, in corso di validità, dell'intestatario della domanda, **PENA L'ESCLUSIONE dell'istanza.**

3.4 Le persone aventi diritto, inserite nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine perentorio del **31 gennaio 2023** tutta la necessaria e idonea documentazione prevista all'art. 6, in mancanza di tale condizione non verrà erogato il contributo.

ART. 4 - Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

4.1 L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande delle persone concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, altresì provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda sulla base della percentuale di incidenza canone/ISE come disposto dalla Delibera Giunta Regione Toscana n. 402/2020 e smi.

4.2 La graduatoria di assegnazione pertanto sarà articolata su due fasce, nel modo che segue:

Fascia A: comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2022, corrispondenti a € 13.619,58, rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori risulti non inferiore al 14%;

Fascia B: comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti: valore ISE compreso tra € € 13.619,58 e € 29.545,98, rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori risulti non inferiore al 24%.

→ In caso di valore ISEE superiore a € 16.500,00 oppure ISE superiore a € 29.545,98 la domanda non verrà accolta.

4.3 Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti **punteggi di priorità** per la formazione della graduatoria:

- a) nucleo familiare composto da soli anziani (ultra65enni alla data di presentazione della domanda), anche con eventuali figli/e, se con disabilità grave o minorenni, a loro carico: **punti 1**
- b) presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti con disabilità grave, ai sensi della Legge 104/92 o affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3: **punti 1**
- c) nucleo familiare composto da persona sola con uno o più figli minori a carico: **punti 1**

I punteggi delle categorie **a)** e **c)** non sono tra loro cumulabili. Il punteggio della categoria **b)** è cumulabile con quelli delle categorie **a)** e **c)**. Il punteggio della categoria **c)** non è assegnato, qualora nell'abitazione siano presenti, oltre al minore, anche altri soggetti maggiorenni. Le situazioni che hanno dato luogo a punteggi di priorità saranno sottoposte a verifica di permanenza al 31.12.2022.

4.4 La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio con l'omissione dei dati personali delle persone beneficiarie e individuazione delle stesse mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda. A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 15 giorni consecutivi potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei/delle partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda, in carta libera, presso lo Sportello Unico sito in Corso Sangallo n. 99.

4.5 In presenza di richieste di riesame, le stesse saranno valutate dall'Ufficio Servizi Sociali e alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva;

4.6 Qualora non sia stata inoltrata alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

4.7 Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria verrà usato il seguente criterio:

- le domande che ottengono uguale punteggio di priorità sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/valore ISE;
- a seguire sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggio di priorità, secondo le percentuali di incidenza canone/valore I.S.E. in maniera decrescente;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/valore I.S.E. sarà effettuato un sorteggio.

4.8 Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Monte San Savino **NON INOLTERRÀ comunicazioni personali all'indirizzo delle singole persone interessate circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva**: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune www.citymonte.it con omissione dei dati personali delle persone beneficiarie e individuazione delle stesse mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda e potranno essere consultati, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Servizi Sociali. Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti sarà data ampia informazione attraverso il sito comunale.

4.9 Le graduatorie (provvisoria e definitiva) complete dei dati personali potranno essere consultate, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Servizi Sociali Sorso Sangallo n. 73, previo appuntamento.

ART. 5 - Entità e durata del contributo

5.1 L'entità del **contributo teorico** è determinata in base all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'Attestazione ai sensi DPCM n. 159/2013, così calcolato:

- per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime Inps (**Fascia A**), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00
- per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (**Fascia B**), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2.325,00;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

5.2 La **collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto**. Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico complessivo, il Comune di Monte San Savino si riserva di applicare eventuali riduzioni percentuali su tutte le quote teoriche spettanti, al fine di una maggiore redistribuzione delle risorse, eventualmente comprendendo anche le persone collocate in "fascia B".

5.3 Il Fondo Regionale assegnato al Comune di Monte San Savino potrà, in caso di disponibilità, essere integrato da risorse provenienti dal Bilancio Comunale. Tali risorse verranno individuate con apposito atto.

5.4 Il contributo decorre dal 1° gennaio 2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 dicembre 2022, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica.

5.5 Il Comune eroga il contributo alle persone beneficiarie dietro attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

5.6 L'importo del **contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00** - corrispondente a una quota mensile di € 16,67 - a meno che non ricorra una sola domanda ammessa.

5.7 L'erogazione del contributo a favore di persone i cui nuclei familiari sono utilmente collocati nella vigente graduatoria per l'edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita nella suddetta graduatoria. In caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di consegna dell'alloggio.

5.8 Nel caso di **beneficiari di Reddito o Pensione di Cittadinanza** i contributi ad integrazione dei canoni di locazione **non sono cumulabili** con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito o Pensione di Cittadinanza, pertanto il Comune successivamente all'erogazione del contributo comunicherà all'INPS la lista delle persone beneficiarie ai fini della compensazione sul Reddito di Cittadinanza.

5.9 Qualora il contributo non venga riscosso entro il **31 dicembre** dell'anno in cui viene liquidato, il beneficio si intende decaduto e il Comune di Monte San Savino provvederà ad utilizzare tale residuo nelle disponibilità del bando successivo.

ART. 6 - Modalità di erogazione del contributo

6.1 Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, qualora le risorse non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico saranno applicati i seguenti criteri:

- sarà applicata una riduzione percentuale decrescente dalla prima persona in graduatoria fino all'ultima di quella fascia;
- in via prioritaria sarà liquidato il contributo alle persone in fascia A e, se la disponibilità di risorse lo consente, anche alle persone in fascia B.

6.2 Il/la richiedente dovrà allegare al modulo di domanda copia o stampa del codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo, in quanto vista la Legge 214/2011 le Pubbliche Amministrazioni per pagamenti di qualsiasi emolumento e a chiunque destinato per importi superiori ad € 999,99 netti devono utilizzare solo ed esclusivamente strumenti di pagamento elettronici e/o tracciabili, con divieto di riscossione diretta presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

6.3 Il contributo è erogato successivamente alla verifica dei requisiti previsti e degli avvenuti pagamenti del canone di affitto. Gli/alle aventi diritto collocati/e in graduatoria sono pertanto tenuti/e a **presentare all'Amministrazione Comunale, entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2023, la seguente documentazione, previo appuntamento con l'Ufficio Servizi Sociali (tel. 0575.8177232):**

- **tutte le ricevute comprovanti i pagamenti del canone locativo per l'anno 2022** debitamente compilate, sottoscritte e bollate a norma di legge. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari anche online o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi. In alternativa l'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto. In caso di presentazione parziale delle ricevute di pagamento, si procederà alla non emissione del mandato di pagamento per la quota parte del contributo erogabile.
- (*in caso di morosità*) **dichiarazione del proprietario**, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti sia la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/2004), sia l'avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2022. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004).
- (*se dovuto*) l'eventuale **rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione** successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della "cedolare secca").
- (*in caso di dichiarazione "ISE zero" oppure valore ISE inferiore al canone di locazione*) dichiarazione circa la fonte di sostentamento atta a giustificare il pagamento del canone da presentarsi mediante l'apposito modulo predisposto dal Comune di Monte San Savino. **In caso di sostentamento economico parte di persona terza** il/la richiedente dovrà specificare sia l'importo mensile del sostegno effettuato a titolo di mera liberalità, sia il numero di mensilità erogate, nonché l'ammontare del reddito complessivo del benefattore e il modello di dichiarazione dei redditi dello stesso su cui poter effettuare il controllo. **La dichiarazione dovrà essere corredata da copia dei bonifici bancari o altra modalità di pagamento tracciabile, attestanti l'effettivo versamento delle somme e i documenti di identità in corso di validità del/della richiedente e del sovventore.** La mancata presentazione di questa dichiarazione documentata, entro il 31.01.2023, farà venir

meno il possesso del requisito previsto all'art. 1 comma 11, con conseguente decadenza dalla graduatoria. Il Comune di Monte San Savino effettuerà controlli sull'effettiva capacità economica del soggetto sovventore, anche mediante la trasmissione dei nominativi alla Guardia di Finanza. Non occorre allegare tale dichiarazione nel caso in cui il/la richiedente usufruisca di comprovata assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune di Monte San Savino.

In assenza di presentazione entro il termine perentorio del 31 gennaio 2023 della documentazione sopra elencata, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato/a potrà essere riammesso nei termini.

6.4 In caso di decesso della persona beneficiaria, il contributo sarà assegnato agli eventuali eredi conviventi alla data della domanda. In assenza di questa possibilità il contributo - calcolato per il periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sulla base della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione - sarà corrisposto ad altri eventuali eredi, identificati sulla base di adeguata certificazione, da presentarsi al Comune entro il termine del **31 gennaio 2023**.

6.5 Nel caso in cui la persona richiedente abbia, nel corso dell'anno 2022, trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Monte San Savino il contributo sarà erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenendo conto dell'incidenza ottenuta dalla somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi, rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 7 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

7.1 La domanda debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, corredata da copia del documento di identità e degli altri allegati richiesti, potrà essere consegnata:

- presso lo **Sportello Unico**, c/o Torre Civica, Corso Sangallo n. 99 (apertura Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:20 alle ore 12:30 e Martedì e Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30),
- **online** con accesso SPID o CIE tramite il portale <https://portale.citymonte.it> ai sensi della Legge 120/2020.

7.2 In qualsiasi modalità **la consegna della domanda dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15.07.2022**.

7.3 Il Comune non risponde per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, a causa di disguidi di qualunque genere.

7.4 In caso di necessità di informazioni è possibile contattare lo Sportello Unico al numero di telefono 0575.8177200 o 0575.8177209 e l'Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0575.8177232 o 0575.8177239;

7.5 La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018).

ART. 8 - Controlli e sanzioni

8.1 Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 11 co 6 del DPCM n. 159/2013, il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai/dalle partecipanti.

8.2 Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il/la partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

8.3 L'elenco delle persone aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.

8.4 Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

ART. 9 – Responsabile del procedimento e norme finali

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Veronica Vasarri (Assistente Sociale Comune di Monte San Savino, con sede presso Ufficio Servizi Sociali, Corso Sangallo n. 73)

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0575.8177239 – 0575.8177232

Monte San Savino,

La Responsabile del Settore 5

Dott.ssa Monica Crestini